

COMUNE DI GALATINA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Det. n. 284/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Commissariale n. 1 del 10/01/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza della Direzione Territorio e Ambiente ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 (G.U. 304 del 30/12/2016), con il quale è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di C.C. n. 24/2016;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 16/06/2016, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 235/2016 di approvazione delPDO/PDF;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione Commissariale n. 49/2012 e modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014;

Vista la Determinazione Registro Generale n. 14 del 11/01/2017 del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente con la quale è stata affidata la responsabilità del “Servizio 3 – Ambiente, Turismo e Marketing territoriale”;

Premesso:

- Che con istanza acquisita al protocollo comunale n. 12362 del 04/04/2013, come integrata con nota acquisita al protocollo n. 14093 del 16/04/2013, la Società “Pantacom s.r.l.” ha presentato richiesta di Nulla Osta, ai sensi del c. 3 art. 9 del R.R. n. 27 del 22/12/2011, per la realizzazione di un'area commerciale integrata no-food in contrada “Cascioni” a Galatina.
- Che in esito al complesso iter procedurale che ha coinvolto tutti gli enti e le autorità preposte al rilascio di pareri, nulla-osta e attestazioni sull'intervento, la società proponente ha provveduto, in data 12/10/2015, alla trasmissione del progetto di Piano Attuativo adeguato alle prescrizioni e condizioni imposte nella varie fasi del procedimento, composto dai seguenti elaborati:
 - All. A – dagine geognose
 - All. B – Relazione tecnica generale
 - All. C – Relazione geologica ed idrologica
 - All. D – Relazione di compatibilità idrologica ed idraulica
 - All. E – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
 - All. F – Relazione d'impatto socioeconomico
 - All. G – Valutazione di impatto sull'aviabilità
 - All. H – Relazione sull'impatto acustico
 - All. I – Computo opere di urbanizzazione primaria
 - TAV A01 – Stralcio P.R.G., stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione dell'intervento
 - TAV A02 – Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione intervento e ubicazione dei corpi di fabbrica

TAV A03 – Stralcio P.U.G. approvato con delibera C.C. n. 32/2010 con individuazione area di intervento

TAV A04 – Stralcio catastale

TAV A05 – Sovrapposizione area commerciale integrata su cartografia P.P.T.R.

TAV A06 – Planimetria generale con individuazione delle singole attività commerciali

TAV A07 – Planimetria area da cedere al Comune, Planimetria impianto di illuminazione e particolari costruttivi, planimetria area servizi (impianto di illuminazione, rete fognante bianca e rete fognante nera)

TAV A08 – Edificio A – Piante, prospetti e sezioni TAV A09 – Edificio B – Piante, prospetti e sezioni TAV A10

– Edificio C – Piante, prospetti e sezioni TAV A11 – Edificio D – Piante, prospetti e sezioni TAV A12 – Edifi-

cio E – Piante, prospetti e sezioni TAV A13 – Edifici F, G, H – Piante, prospetti e sezioni TAV A14 – Edificio

I – Piante, prospetti e sezioni

TAV A15 – Edificio 1 – Piante, prospetti e sezioni TAV A16 – Edificio 2 – Piante, prospetti e sezioni TAV A17

– Edificio 3 – Piante, prospetti e sezioni

TAV A18 – Edifici impianto sportivo – Piante, prospetti e sezioni

TAV A19 – Calcolo analitico delle cubature e individuazione degli standard urbanistici

TAV A20 – Aerofotogrammetria e foto satellitare con indicazione della pista ciclabile e sezioni tipo

TAV A21 – Viabilità interna al lotto e distinta delle superfici a parcheggio TAV IM 01 – Planimetria – Rete fognante nera

TAV IM 02 – Planimetria – Rete fognante bianca TAV IM 03 – Planimetria – Impianto di illuminazione TAV

IM 04 – Planimetria – Reteidrica

TAV IM 05 – Particolari costruttivi TAV IM 06 – Stazione di pompaggio

- Che, in data 01/08/2016, l’Autorità Procedente in materia di VAS in sede comunale delegata (Servizio Urbanistica del Comune di Galatina) effettuava la registrazione del Piano Attuativo in oggetto quale piano escluso dalle procedure di VAS ex art. 7, comma 7.2, lettera f) del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la documentazione di riferimento richiesta, ivi compresa l’Attestazione di esclusione prot. 20160028403 del 29/07/2016.
- Che, all’esito della verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura VAS attestate, effettuata dall’Autorità Competente in sede regionale – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VAS della Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 178 del 24/10/2016, si accertava la non sussistenza di tutte le condizioni di esclusione dalla VAS attestate e si dava atto che il Piano in oggetto è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all’art. 6, comma 6.1, lettera b) del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii., la cui competenza è in capo al Comune di Galatina.
- Che, con nota prot. n. 20160046410 del 15/12/2016, l’Autorità Procedente ha richiesto alla Società PANTACOM srl (Soggetto Proponente) la trasmissione del RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE DI VERIFICA, ai fini dell’avvio del procedimento ex art. 6, comma 2 del R.R. 18/2013, specificando che «il Rapporto richiesto dovrà valutare solo i potenziali effetti significativi sull’ambiente non già precedentemente considerati. Al riguardo si riportavano i pareri già espressi e i parametri ambientali per i quali si richiedeva la valutazione di merito, con riferimento eventuali impatti e mitigazioni previste.
- Che con nota via PEC in data 01/02/2017, acquisita al protocollo del Comune n. 20170004325 del 02/02/2017, la PANTACOM srl ha trasmesso il richiesto R.P.A. all’Autorità Procedente.
- Che, con nota prot. n. 20170004403 inviata via PEC in data 02/02/2017, l’Autorità Procedente ha trasmesso all’Autorità Competente in materia di VAS in sede comunale delegata (Servizio Ambiente del Comune di Galatina) l’istanza per l’avvio del procedimento ex art. 6, comma 2 del R.R. 18/2013, con contestuale comunicazione agli enti territoriali interessati e soggetti competenti in materia ambientale, allegando la seguente documentazione:
 - a) Rapporto preliminare di verifica trasmesso dalla proponente PANTACOM srl;
 - b) Elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della L.R. 44/2012 ess.mm.ii.
 - c) Elaborati Piano Attuativo (formato file “pdf”). In luogo della trasmissione gli allegati, data la consisten-

za, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Galatina.

- Che gli enti territoriali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'A.P. sono di seguito indicati: Comune di Aradeo; Comune di Copertino; Comune di Corigliano d'Otranto; Comune di Cutrofiano; Comune di Galatone; Comune di Lequile; Comune di Nardò; Comune di Seclì; Comune di Sogliano Cavour; Comune di Soleto; Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio; Regione Puglia - Sezione urbanistica; Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali – Ufficio VAS; Regione Puglia - Sezione vigilanza ambientale; Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Territoriale; Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente; Autorità Idrica Pugliese; Autorità di Bacino della Puglia; ARPA Puglia – DAP Lecce; Azienda Sanitaria Locale Lecce; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto; Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.
- Che l'Autorità Competente ha ritenuto di non dover richiedere integrazioni all'A.P., sia in relazione al R.P.A. trasmesso, sia riguardo all'elenco degli enti e soggetti da consultare.

Considerato:

- Che, con nota prot. n. 20170007399 in data 23/02/2017, l'Autorità Procedente ha comunicato all'Autorità Competente «*che, in esito alla predetta consultazione, e a conclusione della stessa, risulta pervenuta a questa Autorità Procedente soltanto l'allegata nota dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 2484, acquisita al protocollo comunale n. 20170007064 in data 21/02/2017. Come rilevabile dalla lettura, la stessa si limita a richiamare e confermare il parere precedentemente espresso sull'intervento (prot. 1279 del 03/02/2015, in atti), le cui prescrizioni, come già rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento di consultazione prot. n. 20170004403, risultano già recepite nella proposta progettuale della Società proponente*».
- Che non risultano pervenuti ulteriori pareri o richieste di integrazioni da parte degli altri enti e soggetti consultati;

Visto:

Le risultanze del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, riportate al paragrafo F) della relazione istruttoria finale dell'Autorità Competente, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), con la quale «*si ritiene che il Piano Attuativo per la realizzazione di Area Commerciale Integrata nel Comune di Galatina, in Contrada Cascioni, non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 9-15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.*»

Dato atto:

Che la suddetta relazione istruttoria finale contiene le seguenti prescrizioni:

- siano rispettate le prescrizioni contenute nei contributi resi nel corso del procedimento dai S.C.M.A., riportati al paragrafo D) della relazione istruttoria finale;
- le misure di mitigazione e le azioni di compensazione indicate al paragrafo 2 del RAP assumano carattere prescrittivo e vengano inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione dell'intervento prima dell'approvazione definitiva dello stesso.
- che il presente provvedimento non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione nel corso del procedimento, successivamente all'emanazione del presente atto;

Visto:

- l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Delibera n. 8 del 14/01/2015 con la quale la Giunta Comunale ha affidato allo scrivente, Responsabile del Servizio 3 Ambiente - Turismo e Marketing Territoriale, le funzioni di "Autorità competente" in materia di VAS ex L.R. n.44/2012 e s.m.i. e dei relativi procedimenti;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", n. 18 del 09/10/2013, e ss.mm.ii.;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 1) di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare la relazione istruttoria finale dell'Autorità Competente in materia di VAS in sede comunale delegata (Servizio Ambiente del Comune di Galatina) che, allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO1);
- 3) di escludere, per le motivazioni espresse in premessa e per quanto contenuto nella relazione istruttoria finale allegata, il Piano Attuativo per la realizzazione di Area Commerciale Integrata (attività produttive e parco urbano) in contrada Cascioni, in zona ex D7 del PUG, relativa sia all'intervento sull'area destinata a Contesto di Trasformazione per attività produttive, sia alle opere pubbliche (parco urbano) previste in zona E2, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 9-15 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii., a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria finale, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Territorio e Ambiente - Servizio Urbanistica, quale Autorità procedente per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Galatina;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Servizio Protocollo, certifica che copia della presente determinazione é in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line: dal giorno 01-03-2017 al giorno 10-03-2017.

Dalla Sede Municipale, addì 01-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giuseppe Leopizzi)